



PARERE MOTIVATO
n. 158 del 25 NOVEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL). Variante Urbanistica scheda normativa F/66 in località Socus. Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), con nota acquisita al protocollo regionale al n. 319364 del 04/08/2015, sotto elencata, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante urbanistica scheda normativa F/66 in località Socus Comune di Cortina d'Ampezzo (BL):

- Rapporto Ambientale Preliminare.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 346591 del 28/08/2015, un'integrazione di quanto addotto.

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) con pec del 30/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 392971 del 01/10/2015.

CONSIDERATO che con nota prot n. 408258 del 12/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Belluno
- Provincia di Belluno
- Azienda Ulss n. 1 Belluno
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza c/o Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Difesa del Suolo

VISTA la nota del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) prot. 16957 del 15.09.15, con la quale certifica che non sono pervenute osservazioni.

VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di Cortina d'Ampezzo con nota PEC prot. 21360/2015 del 23.11.15, acquisita al prot. regionale n. 447561 del 04/11/2015, in risposta al parere della Provincia di Belluno - Settore Ambiente e Territorio – Servizio Pianificazione.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- La Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Pianificazione, con pec acquisita al prot. regionale n. 447561 del 04/11/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

“

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Con riferimento alla nota della Regione Veneto – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) n. 408258 del 12/10/2015 pervenuta al protocollo provinciale in data 12/10/2015 .45126, considerato che la richiesta è relativa ad una variante urbanistica al PRG ai sensi dal 4° comma art. f art. 50 L.R.61/85 e art. 48 L.R.11/2004, anche sulla base dei contributi dei Servizi provinciali di Difesa del suolo ed Ecologia, si segnala che:

- Nei comparti A e C si realizzeranno rispettivamente un fabbricato ad uso pubblico del Comune stesso per deposito materiali, attrezzature, semilavorati e silos per stoccaggio sale (attenzione al dimensionamento che pare errato) ed un altro edificio polifunzionale anche a disposizione delle associazioni comunali. Nel comparto C è prevista la realizzazione di un parcheggio con superficie pari 550 mq con raccordo con i parcheggi esistenti (dei quali non è nota la superficie). Per le acque reflue è prevista la realizzazione di una vasca Imhoff con scarico in corso d'acqua.
- Per quanto riguarda le acque meteoriche, fatti salvi gli aspetti relativi alla gestione idraulica delle stesse con previsione di realizzazione di una vasca di laminazione, si ricordano gli adempimenti relativi la corretta gestione delle acque meteoriche di dilavamento nel rispetto delle previsioni dettate dall'art.39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto e, comunque, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento sia in fase di cantiere che a progetto realizzato. Le acque reflue prodotte andranno gestite nel rispetto della normativa di settore a seconda della tipologia delle stesse.
- L'ambito ricade entro una zona di pericolosità geologica P1 del Piano di Assetto idrogeologico, parzialmente in ambito di vincolo Idrogeologico-Forestale, parte in ambito di vincolo paesaggistico-territori coperti da foreste e boschi, interamente in ambito di vincolo paesaggistico-aree di notevole interesse pubblico, inoltre è prossimo ad un corso d'acqua vincolato ex R.D.1775/35 (torrente Boite).
- Si riscontra nella tav. 2 del PTCP la presenza di un ambito di fragilità (area di frana), corrispondente con l'ambito di pericolosità P1 indicato dal PAI.
- In prossimità dell'ambito di variante si trova un biotopo appartenente alla rete ecologica provinciale - anche riconosciuto dal PRG (H 1.3 Confluenza Costeana-Boite) – come indicato nel cap. 4 del Rapporto Ambientale Preliminare.
- Vanno perciò verificati eventuali impatti sull'ambiente derivanti dalla variante urbanistica in relazione a quanto sopra esposto, considerato che ai sensi dell'art. 7 Direttive per le aree di fragilità, comma 5: “Fino all'adozione del PAT/PATI, i Comuni valuteranno, per le aree inserite nella Carta delle Fragilità, a seconda della tipologia di intervento edilizio ed infrastrutturale proposto, di avvalersi eventualmente di specifiche relazioni geologiche di approfondimento che valutino l'idoneità edificatoria dell'area oggetto d'intervento tenuto conto della normativa regionale di settore.”
- Sulla variante va acquisito il parere delle Regole ai sensi della L.R. 26/1996 art. 14.
- Si richiama altresì la corretta gestione in fase di cantiere sia dei rifiuti prodotti, come evidenziato nella relazione, che delle “terre e rocce da scavo” nel rispetto delle previsioni normative di settore.
- L' Arpav Dipartimento di Belluno con pec prot n. 0109632 del 09/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 454113 del 09/11/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale comunica che “ a seguito delle integrazioni documentali pervenute, ritiene che trattasi di modifiche che non producono impatti significativi sulle matrici ambientali di competenza dell'ARPAV.”



VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 150/2015 in data 15.10.15., del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV).

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 25 novembre 2015, dalla quale risulta che esaminati gli atti, si ritiene che la variante al PRG non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità Ambientale, sopra riportato, Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Pianificazione, con esclusione dell'acquisizione del parere delle Regole, preso atto di quanto riportato nella nota del Comune di Cortina d'Ampezzo, in premessa richiamata, nonché le prescrizioni VInCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Urbanistica scheda F/66 in loc. Socus, Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere della Autorità Ambientale, sopra riportato, Provincia di Belluno – Settore Ambiente e Territorio – Servizio Pianificazione, con esclusione dell'acquisizione del parere delle Regole, preso atto di quanto riportato nella nota del Comune di Cortina d'Ampezzo, in premessa richiamata, nonché alle prescrizioni VInCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Dryocopus martius*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cortina d'Ampezzo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 5 pagine.